

**REGOLAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE
DELLA NUOVA ZONA DI SCAMBIO DELLA A51 TANGENZIALE EST DI MILANO,
CARREGGIATA SUD, TRA L'INGRESSO DALLO SVINCOLO "FORLANINI" E LA NUOVA
USCITA "MECENATE-CAMM"**

(di seguito, la "Convenzione")

il "Comune di Milano", con sede in Piazza della Scala n. 2, codice fiscale 01199250158, nella presente scrittura rappresentato dall'ing. Stefano Riazzola, domiciliato per la carica presso la sede, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/00, in qualità di Direttore della Direzione Mobilità, giusto incarico Dirigenziale prot. 02/11/2023.0558630.I, ed in forza della Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n. 1153 del 19 febbraio 2024 (di seguito "COMUNE");

E

la "Regione Lombardia" con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, codice fiscale 80050050154, nella presente scrittura rappresentata dall'ing. Annamaria Ribaudò, in qualità di Dirigente Unità Organizzativa Infrastrutture viarie e ciclabili della D.G. Infrastrutture e Opere pubbliche, autorizzata alla sottoscrizione della presente convenzione con DGR n. XII/2016 del 13 marzo 2024, (di seguito "REGIONE");

E

la società "Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A.", a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di FNM S.p.A., con sede legale in Assago (MI) – Via del Bosco Rinnovato 4/a, Palazzo U9, capitale sociale Euro 93.600.000 interamente versato, P.IVA – Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi: 00772070157, n. REA MI-412618, rappresentata in questo atto dall'Amministratore Delegato, dott. Pietro Boiardi, munito degli occorrenti poteri in forza della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2023, (di seguito "SERRAVALLE");

nel seguito, congiuntamente, "le Parti".

PREMESSO

- a) CHE SERRAVALLE è concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito "MINISTERO"), Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto. Direzione generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradale, per la costruzione e l'esercizio, fino al 31 ottobre 2028, dell'Autostrada A7 Milano-Serravalle e delle Tangenziali Est, Ovest e Nord di Milano, giusta Convenzione Unica sottoscritta in data 7 novembre 2007, approvata e resa esecutiva con legge n. 101 del 6 giugno 2008, pubblicata il 7 giugno 2008 e Atto Aggiuntivo sottoscritto il 15 giugno 2016, approvato con D.I. n. 422 del 2 dicembre 2016 e divenuto efficace il 10 marzo 2017 (di seguito, "CONVENZIONE UNICA");
- b) CHE la Tangenziale Est di Milano (A51) è ricompresa tra le infrastrutture concesse a SERRAVALLE sulla base della CONVENZIONE UNICA;
- c) CHE resta fermo, nei rapporti tra MINISTERO e SERRAVALLE, quanto previsto dalla CONVENZIONE

UNICA, che dovrà in ogni caso prevalere nei rapporti anzidetti su eventuali difformi disposizioni del presente accordo;

- d) CHE, da ultimo, con il Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti previsto dal D.P.C.M. 30.10.2023 n. 186 è stata istituita la “Direzione Generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradali;

PREMESSO ALTRESÌ

- e) CHE con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia 8 giugno 2021 - n. 777 pubblicato sul BURL in data 17 giugno 2021 è stato approvato, con effetti di Variante Urbanistica, l’Atto Integrativo - sottoscritto in data 17 maggio 2021 - dell’Accordo di Programma (sottoscritto da Regione Lombardia e Comune di Milano e avente efficacia esclusivamente tra gli stessi e tra i due operatori aderenti Milano Santa Giulia S.p.A. e Esselunga S.p.A.) per l’attuazione del Programma Integrato di Intervento denominato “Montecity-Rogoredo”, in Comune di Milano;
- f) CHE, in data 9 dicembre 2020, con nota dirigenziale regionale prot. T1.2020.59058, la REGIONE ha avviato la procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e degli artt. 4 e 5 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 per il *“Progetto di Variante del Programma Integrato di Intervento Montecity – Rogoredo nonché opere e attività connesse, da realizzare in Comune di Milano. Proponenti Milano santa Giulia S.p.A.; Esselunga S.p.A.”*;
- g) CHE l’ambito della variante al Programma Integrato di Intervento interessa una lottizzazione proposta da privati la quale, oltre a prevedere aree residenziali e commerciali, prevede la costruzione di un’arena denominata “Pala Italia – S. Giulia” che è stata inserita nel dossier di candidatura ai Giochi Olimpici Milano – Cortina 2026;
- h) CHE, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro delle Economie delle Finanze n. 564 del 7. 12.2020, sono state individuate le opere infrastrutturali, comprese quelle per l’accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Nell’elenco delle opere connesse, intendendosi per quest’ultime *“quelle opere la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel dossier di candidatura per accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici alla rete infrastrutturale esistente in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell’evento”*, rientra anche l’ampliamento e adeguamento dello svincolo di via Mecenate lungo la tangenziale est di Milano, oggetto di separata procedura approvativa rispetto a quella per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui al punto (e), determinato - con nota T1.2020.0032169 del 11/08/2020 della REGIONE - ad esito della fase di consultazione per la definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 152/2006, relativa al progetto di "Variante del Programma Integrato di Intervento Montecity-Rogoredo, e opere e attività connesse”;

- i) CHE, in occasione della VI seduta della Conferenza dei Servizi Decisoria relativa al suddetto procedimento, SERRAVALLE, con nota n. 21/13558 del 9 giugno 2021, e il MINISTERO, con nota n.16220 del 10 giugno 2021, hanno presentato le proprie prescrizioni;
- j) CHE, con atto n.9465 del 12/07/2021, la Direzione Generale Ambiente e Clima della REGIONE, ha decretato il *“rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006. Progetto di Variante del Programma Integrato di Intervento Montecity – Rogoredo nonché opere e attività connesse, da realizzare in Comune di Milano. Proponenti Milano santa Giulia S.p.A.; Esselunga S.p.A.”*, prescrivendo, tra l’altro, che *“le eventuali problematiche derivanti dall’indotto di traffico del P.I.I. sulla rete primaria di adduzione al comparto, con particolare riferimento alla “Tangenziale Est” [...] dovranno essere oggetto di approfondimento e risoluzione in sede di progettazione di dettaglio da sviluppare nell’ambito dei relativi procedimenti approvativi”*;
- k) CHE, con atto WF. 15432/2020 P.G. 44450/2020, il COMUNE ha indetto *“la Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 comma 2 e art. 14 bis comma 1 della L 241/90 e s.m.i. per l’approvazione tecnico-economica del progetto definitivo dell’ampliamento e adeguamento dello svincolo di via Mecenate lungo la tangenziale est di Milano”* ai fini della stipulazione della Convenzione Urbanistica e del rilascio del permesso di costruire;
- l) CHE il MINISTERO, con nota n. 14033 del 15 maggio 2021, e SERRAVALLE, con nota n. 21/11961 del 20 maggio 2021, hanno presentato le proprie prescrizioni rispetto al rilascio del permesso di costruire di cui al punto precedente;
- m) CHE, con atto P.G. 446031/2021 del 13.08.2021, il COMUNE ha indetto *“la Conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell’art. 14 comma 2 e art. 14 bis comma 1 della L 241/90 e s.m.i. per l’approvazione tecnico-economica del progetto definitivo di riqualificazione e ampliamento della via Toledo quale opera di urbanizzazione primaria a scomputo oneri ai fini della stipulazione della convenzione urbanistica attuativa”*, ai fini del rilascio del permesso di costruire, opera già prevista dal PII vigente (2005);
- n) CHE SERRAVALLE, con nota n. 21/16654 del 7 settembre 2021, e il MINISTERO, con nota n. 23046 del 26 agosto 2021, hanno presentato le proprie prescrizioni rispetto al rilascio del permesso di costruire di cui al punto precedente;
- o) CHE, con le note sopra indicate, in tali sedi, il MINISTERO e SERRAVALLE hanno sollevato diverse obiezioni in merito alla esaustività degli adeguamenti infrastrutturali viabilistici proposti;
- p) CHE, in particolare, già nell’ambito del procedimento di cui al precedente punto (e), il MINISTERO e SERRAVALLE hanno prescritto l’individuazione e l’adozione di misure correttive ai progetti presentati, in quanto i risultati degli studi di traffico, condotti considerando le esigenze di accesso ai nuovi insediamenti commerciali e terziari in accordo con le ripartizioni modali ipotizzate dal proponente del P.I.I., hanno evidenziato - nella configurazione di completa realizzazione di tutte le opere e di insediamento di tutte le funzioni previste nell’ambito del P.I.I., nell’ora di punta serale e con evento di massimo afflusso presso “Pala Italia – S. Giulia” - una riduzione da loro considerata non accettabile dei livelli di servizio lungo la carreggiata sud della A51, Tangenziale Est, nel tratto compreso tra lo svincolo “Forlanini” e la

nuova uscita “Mecenate-CAMM”;

- q) CHE l’attuale configurazione infrastrutturale della A51 Tangenziale Est, nonché le opere previste dal *“progetto definitivo dell’ampliamento e adeguamento dello svincolo di via Mecenate lungo la tangenziale est di Milano”*, consentono la realizzazione, nel tratto tra l’immissione da “Forlanini”, in direzione Bologna, e la nuova uscita “Mecenate-CAMM”, di un intervento di adeguamento della zona di scambio (di seguito “OPERA”) di caratteristiche tali da ottemperare alle prescrizioni indicate da SERRAVALLE e dal MINISTERO di cui ai punti precedenti;
- r) CHE la realizzazione dell’OPERA ha lo scopo di migliorare la funzionalità del collegamento tra la A51 Tangenziale Est, l’ambito oggetto del Progetto di variante al P.I.I. di cui al punto (f) e degli insediamenti in esso previsti, nelle condizioni di cui al punto (n);
- s) CHE la localizzazione dell’OPERA è esterna al perimetro del P.I.I. e la sua realizzazione è pertanto esclusa dagli accordi sottoscritti tra Milano Santa Giulia S.p.A. (oggi incorporata per fusione da Risanamento S.p.A.) e Esselunga S.p.A., proponenti dello stesso P.I.I., il Comune di Milano e la Regione Lombardia;

CONSIDERATO

- t) CHE l’OPERA è elemento fortemente migliorativo per la regolarizzazione del deflusso dei veicoli provenienti da nord e diretti al nuovo quartiere di Milano Santa Giulia ed in cui è presente anche il nuovo impianto di interesse pubblico denominato “Pala Italia – S. Giulia”, unitamente ai progetti di cui punti (i) e (k), soprattutto nelle condizioni di cui al punto (n);
- u) CHE l’iter di autorizzazione dell’OPERA deve essere avviato tempestivamente e in coordinamento con gli iter autorizzativi delle opere di cui ai punti (i) e (k), in ragione della sistematicità delle opere rispetto al sistema viabilistico;
- v) CHE le PARTI congiuntamente alla Città Metropolitana di Milano e al MINISTERO, al fine di garantire i tempi di realizzazione delle opere previste per le Olimpiadi Milano Cortina 2026 e contestualmente di garantire i tempi di realizzazione e gli impegni relativi all’OPERA, nonché per dar seguito alle osservazioni espresse dal MINISTERO e da SERRAVALLE, hanno stipulato, in data 16 marzo 2022, un Protocollo di Intesa per regolare i rapporti per la progettazione e la realizzazione dell’OPERA, ivi inclusi i relativi iter autorizzativi (di seguito, “**PROTOCOLLO D’INTESA**”);
- w) CHE l’art. 3.2 del PROTOCOLLO D’INTESA prevede quanto segue *“L’OPERA, il cui costo può essere attualmente stimato in euro 10.000.000,00, sarà finanziata da REGIONE, COMUNE, e SERRAVALLE nei termini e condizioni stabiliti in un successivo atto. Resta inteso che nessun onere potrà essere a carico del Piano Economico Finanziario del PII di cui alla lettera (f)”*;
- x) CHE ai sensi dell’art. 3.3 del PROTOCOLLO D’INTESA *“la sua sottoscrizione è da considerarsi risolutiva delle prescrizioni rese dal MINISTERO e da SERRAVALLE nell’ambito dei procedimenti di Conferenza dei servizi di cui ai punti (k) ed (m) del Protocollo stesso, fatta salva l’esigenza di redigere la convenzione - già prevista dall’art. 4.3 dell’Atto Integrativo dell’Accordo di Programma per l’attuazione del P.I.I. - tra Milano Serravalle Milano Tangenziali, Comune di Milano e Operatore per la realizzazione delle opere approvate dagli stessi che dovrà essere formalizzata prima dell’esecuzione delle opere stesse”*;

- y) CHE ai sensi dell'art. 3.4 del PROTOCOLLO D'INTESA “*SERRAVALLE si impegna a sviluppare i diversi livelli di progettazione dell'OPERA fino alla progettazione esecutiva*”;
- z) CHE ai sensi dell'art. 3.6 del PROTOCOLLO D'INTESA “*SERRAVALLE si impegna a realizzare l'OPERA in base al progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi e dal MINISTERO*”;
- aa) CHE SERRAVALLE conta di completare l'iter autorizzativo della progettazione esecutiva dell'OPERA entro il mese di febbraio 2024;
- bb) CHE sulla base del progetto esecutivo dell'OPERA il valore del Quadro Economico relativo alla stessa – al netto di un presumibile ribasso d'asta pari al 15% – ammonta ad euro 12.536.793,33 (dodicimilioni cinquecentotrentaseimilasettecentonovantatre/33);
- cc) CHE le PARTI intendono dar seguito all'impegno derivante dalla sottoscrizione del PROTOCOLLO DI INTESA di cui al punto v) stipulando la presente Convenzione;
- dd) CHE il MINISTERO con nota prot. U.0002944 del 31 gennaio 2024 si è espresso favorevolmente in ordine alla formalizzazione del presente accordo con alcune prescrizioni.

Tutto ciò premesso e considerato, le PARTI convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

Premesse ed allegati

1.1 Le premesse e gli allegati al presente atto, di seguito elencati, che le PARTI dichiarano di conoscere e accettare, costituiscono parte integrante dello stesso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3 della L. n. 241/1990:

- Allegato A) Cronoprogramma;
- Allegato B) Quadro economico;
- Allegato C) Scheda illustrativa progetto esecutivo.
- Allegato D) PROTOCOLLO DI INTESA

Articolo 2

Oggetto

2.1 La presente Convenzione disciplina la ripartizione tra le PARTI dei costi dell'OPERA – così come descritta dal “*Progetto definitivo dell'ampliamento e adeguamento dello svincolo di via Mecenate lungo la A51 Tangenziale Est di Milano*”, consistente nella realizzazione, nel tratto tra l'immissione “MI-Forlanini” e la nuova uscita “Mecenate-CAMM” in direzione Bologna, di un intervento di adeguamento della zona di scambio – al fine di garantire l'attuazione e la messa in esercizio della stessa.

Articolo 3

Impegni delle Parti

3.1 REGIONE, COMUNE e SERRAVALLE si impegnano a finanziare l'OPERA secondo la seguente ripartizione:

- REGIONE: euro 10.000.000,00,
- COMUNE: euro 1.500.000,00,
- SERRAVALLE: euro 1.036.793,33.

3.2 SERRAVALLE si impegna a realizzare l'OPERA individuando un appaltatore qualificato mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023.

3.3 Il contributo di REGIONE di cui al punto 3.1 sarà erogato a SERRAVALLE secondo i seguenti termini e modalità:

- euro 2.000.000,00 alla sottoscrizione della presente convenzione e comunque non prima del 2025;
- euro 2.000.000,00 alla consegna dei lavori, come attestata da SERRAVALLE e comunque non prima del 2025;
- euro 1.000.000,00 all'avanzamento del 60% dei lavori come attestato da SERRAVALLE e comunque non prima del 2025;
- euro 5.000.000,00 all'ultimazione dei lavori, previa attestazione da parte di SERRAVALLE dell'apertura al traffico dell'OPERA, prevista entro il 2026.

L'erogazione da parte di REGIONE di ciascuna delle quote di contributo sopra indicate avverrà entro 60 giorni da ciascuna richiesta.

3.4 Il contributo di COMUNE di cui al punto 3.1 sarà erogato a SERRAVALLE secondo i seguenti termini e modalità:

- 50% entro il 31 marzo 2026;
- 50% entro il 31 dicembre 2026.

Serravalle provvederà, almeno 30 giorni prima delle scadenze sopra indicate ad inviare al COMUNE apposita richiesta di erogazione; il COMUNE provvederà alla liquidazione di ciascuna delle quote di contributo sopra indicate nelle scadenze fissate.

3.5 Qualora risultassero economie alla fine dei lavori per la realizzazione dell'OPERA, le stesse saranno ripartite proporzionalmente, mentre in caso di maggiori oneri si procederà secondo termini e modalità da definirsi con separato atto.

3.6 Il collaudo tecnico amministrativo dell'OPERA sarà di competenza del MINISTERO che lo affiderà a propri funzionari all'uopo incaricati.

Articolo 4

Riferimenti

4.1 REGIONE e COMUNE indicheranno un proprio REFERENTE OPERATIVO che riceverà da SERRAVALLE la documentazione e le comunicazioni afferenti alla presente Convenzione nonché acquisirà le informazioni relative all'avanzamento procedurale dell'OPERA e all'erogazione del contributo.

4.2 SERRAVALLE comunicherà a REGIONE e a COMUNE, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, il nominativo del RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO designato per l'affidamento dell'OPERA e dell'eventuale REFERENTE OPERATIVO individuato per l'attuazione e gestione della Convenzione medesima.

Articolo 5

Verifiche e controlli

5.1 REGIONE e COMUNE potranno effettuare controlli amministrativi e verifiche in loco, per i quali SERRAVALLE dovrà offrire la massima collaborazione.

5.2 SERRAVALLE si impegna a:

- consentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da REGIONE e COMUNE, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, per le verifiche di competenza;
- conservare presso la sede operativa e mettere a disposizione, laddove richiesto dalle competenti strutture regionali e comunali, tutta la documentazione relativa all'OPERA;
- conservare la documentazione originale di spesa.

Articolo 6

Tempi di attuazione dell'OPERA

6.1 Le PARTI si impegnano a adottare ogni iniziativa utile a consentire il completamento dell'OPERA entro il 31 dicembre 2025.

6.2 In coerenza con l'art. 4.2 del PROTOCOLLO D'INTESA, resta fermo che, laddove la scadenza di cui sopra non dovesse essere rispettata, le PARTI, congiuntamente al MINISTERO e alla Città Metropolitana di Milano, metteranno in atto, tutte le azioni necessarie affinché il traffico attratto/generato dall'insediamento derivante dalla realizzazione del P.I.I. "Montecity-Rogoredo", di cui al precedente punto (e), sia gestito mediante utilizzo di adeguati piani di accessibilità comprensivi sia della gestione delle modalità di accesso che di utilizzo della viabilità alternativa. In particolare, le PARTI si impegnano ad attivarsi, per tempo, anche in collaborazione con il proponente del P.I.I., all'attuazione di tutti gli interventi e/o le misure volte a garantire il regolare deflusso dei veicoli diretti al nuovo quartiere di Milano Santa Giulia, in cui è compreso il nuovo impianto di interesse pubblico denominato "Pala Italia – S. Giulia", e ai parcheggi dello stesso, fino al completamento dell'OPERA. Tali misure temporanee dovranno essere definite in un Piano di accessibilità, condiviso tra i sottoscrittori del PROTOCOLLO D'INTESA, da redigersi entro due anni dalla sottoscrizione dello stesso, che preveda un'adeguata gestione delle quote modali di accesso, in particolare all'impianto di interesse pubblico, anche attraverso l'istituzione di servizi alternativi, nonché il reindirizzamento di quote di traffico su altre reti e infrastrutture del territorio.

6.3 Serravalle verifica l'avanzamento dell'opera tramite la propria Direzione Lavori, all'uopo incaricata.

6.4 SERRAVALLE si impegna a comunicare con sollecitudine ai REFERENTI OPERATIVI di

REGIONE e COMUNE ogni scostamento dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'OPERA, motivandoli, e a proporre le relative azioni correttive.

6.5 SERRAVALLE si impegna altresì a comunicare eventuali criticità che possano compromettere la realizzazione dell'OPERA e ad attivare le necessarie azioni correttive.

Articolo 7

Validità ed efficacia della Convenzione

7.1 La presente Convenzione è valida a partire dalla data della sottoscrizione sino alla completa effettuazione degli impegni assunti.

7.2 L'efficacia della presente convenzione è subordinata alla sottoscrizione della stessa per quanto concerne gli impegni assunti da REGIONE e COMUNE e, limitatamente alle obbligazioni assunte da SERRAVALLE, all'approvazione del MINISTERO concedente.

Articolo 8

Comunicazione

8.1 SERRAVALLE si impegna a valorizzare il contributo regionale e comunale dando visibilità al logo di REGIONE e di COMUNE.

8.2 REGIONE e COMUNE si impegnano a fornire a SERRAVALLE le indicazioni e i format grafici più idonei in relazione alla tipologia di OPERA da realizzare.

Articolo 9

Definizione delle Controversie

9.1 Per le eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione della presente Convenzione la competenza territoriale è del Foro di Milano.

Articolo 10

Trattamento dei Dati

10.1 Le PARTI dichiarano reciprocamente che le attività derivanti dalla Convenzione non comportano il trattamento dei dati personali e che – nell'eventualità di tale occorrenza – si impegnano ad applicare quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016, dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. "codice Privacy") e dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101.

Articolo 11

Tracciabilità Finanziaria

11.1 SERRAVALLE con la sottoscrizione della presente convenzione si impegna a osservare e far osservare, a tutti i suoi eventuali collaboratori e parti contraenti a qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione, gli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010.

Articolo 12

Codice Etico e Modello Organizzativo

12.1 REGIONE e COMUNE con la sottoscrizione della Convenzione danno atto di conoscere i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo adottati da SERRAVALLE e pubblicati sul sito della Società, e dichiara altresì di condividerli, astenendosi dall'assumere comportamenti a essi contrari nello svolgimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente atto.

MILANO SERRAVALLE MILANO TANGENZIALI S.P.A.

COMUNE DI MILANO

REGIONE LOMBARDIA

allegato A: Cronoprogramma
allegato B: Quadro economico
allegato C: Scheda illustrativa progetto esecutivo
allegato D: Protocollo di intesa